

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE

# **Sezione Civile**

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente

# **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **1137** del R.G.A.C. dell'anno **2016**, trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2019, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

## **TRA**

**ESSEBI COSTRUZIONI DI SALVATORE BAFFA S.R.L.** (P.I. 03063390797), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bocchinfuso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Lioi, sito in Mesoraca, alla via M.F. Rocca, n. 3;

**OPPONENTE** 

 $\mathbf{E}$ 

M.G. EDILE DI MUNGO GIUSEPPE (C.F. MNGGPP77D13D122P), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scerbo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, al viale Bianca Maria, n. 17;

**OPPOSTO** 

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2016, emesso in data 14/03/2016. Conclusioni: come in atti.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Essebi Costruzioni di Baffa Salvatore S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2016, emesso in data 14/03/2016, notificato il 05/04/2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della ditta M.G. Edile di Mungo Giuseppe, della somma di € 44.339,86, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 e spese del giudizio monitorio, quale credito derivante dal mancato



pagamento della fattura del 14/07/2015 n. 24, emessa dall'opposta in ragione dell'affidamento di lavori di cui al contratto di subappalto stipulato in data 19/06/2014. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità della domanda monitoria, per essere la controversia devoluta alla cognizione di collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 22 del contratto di subappalto; nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, stante l'inadempimento contrattuale della controparte.

Si è costituita in giudizio la ditta M.G. Edile di Mungo Giuseppe, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di costituzione in giudizio dell'opponente, nonché la conseguente irritualità della *exceptio compromissi* sollevata da controparte; nel merito ha dedotto la piena fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo volersi rigettare l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, ha chiesto volersi accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 2041 c.c. per il mancato pagamento dei lavori realizzati.

In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione (già vagliata in corso di causa con ordinanza del 12/04/2018), atteso che l'azione è stata proposta a seguito dell'entrata in vigore della L. 29 dicembre 2011, n. 218 (G.U. n. 4 del 5-1-2012) la quale, eliminando l'inciso "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" contenuto nell'art. 645 c.p.c., ha fatto venir meno la questione - prima affrontata dalla giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. SS. UU. n. 19246/2010) - relativa alla mancata costituzione in giudizio dell'opponente nel termine dimezzato di cinque giorni dalla notifica, nei casi di assegnazione al convenuto di un termine per costituirsi inferiore a novanta giorni. Ne deriva che, anche se nel caso di specie l'opponente ha assegnato al convenuto/opposto un termine per la costituzione in giudizio inferiore a novanta giorni, lo stesso opponente non aveva l'onere di costituirsi nel termine dimidiato di cinque giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'opposto (ossia entro 28/5/2016, essendosi la notifica perfezionata il 23/5/2016), ma poteva costituirsi nel termine ordinario di dieci giorni dal perfezionamento della notifica stessa (cfr. Cass. n. 10837/2007; 11783/2007; 9329/2010), ossia entro il 03/06/2016 (atteso che il decimo giorno, 02/06/2016, era giorno festivo), salva la facoltà per il convenuto opposto di avvalersi del disposto dell'art. 164, comma 3, c.p.c. Pertanto, essendo la costituzione dell'attore/opponente avvenuta il 01/06/2016, la stessa deve considerarsi tempestiva.

Tanto premesso, è fondata l'eccezione di arbitrato sollevata da parte opponente.



Nel contratto di subappalto stipulato dalle parti (all. 2, fascicolo di parte opposta) è presente, sub art. 22, la clausola compromissoria del seguente tenore: "Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio arbitrale che avrà sede a Isola Capo Rizzuto".

Poiché la presente controversia ha ad oggetto l'esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo dei lavori subappaltati, la stessa rientra nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, che riserva alla competenza arbitrale le controversie relative all'esecuzione del contratto, "o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti". Peraltro, le ragioni poste a fondamento della contestazione del credito fatto valere dall'odierna opposta coinvolgono questioni concernenti la corretta esecuzione dei lavori subappaltati.

Va poi precisato che l'azione di condanna introdotta con il procedimento d'ingiunzione non ha natura cautelare, tant'è che il decreto è suscettibile di acquisire l'efficacia di giudicato, di cui sono privi i provvedimenti cautelari, ed esula, pertanto, dall'ambito applicativo dell'art. 818 c.p.c.

Come più volte osservato dalla S.C., l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*; tuttavia, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (cfr., tra le altre, Cass. 8166/1999).

Per quanto osservato, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, rientrando la controversia nella competenza arbitrale.

Considerate le ragioni della decisione si stima equo compensare per metà le spese processuali, ponendo a carico di parte opposta la residua metà, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:



Sentenza n. 220/2020 pubbl. il 24/02/2020 RG n. 1137/2016

- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo, essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna parte opposta al rimborso in favore dell'opponente della residua metà che liquida in € 150,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Crotone, 20/02/2020

Il Giudice

Dr.ssa Ilaria De Pasquale



